

Decreto “Cura Italia”: sintesi delle principali novità

Si è svolto il 16 marzo, il **Consiglio dei ministri** all’esito del quale è stato approvato il **decreto “Cura Italia”**.

Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il decreto appena emanato riguarda soltanto **le misure ritenute urgenti per il mese di marzo** (il Ministro ha parlato infatti di “**Decreto Marzo**”).

Il decreto rappresenta quindi soltanto una **prima risposta alla crisi “Coronavirus”** sul piano economico, con utilizzo di **tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento**; a questo decreto ne seguirà un altro, nel **mese di aprile**.

Il decreto “Cura Italia” si articola su **cinque assi**:

1. **finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;**
2. **sostegno all’occupazione e ai lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
3. **iniezione di liquidità** nel sistema del credito;
4. **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;**
5. **misure di sostegno per specifici settori economici.**

LE MINI – PROROGHE PER IL CORONAVIRUS

CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVI TERMINI
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc	Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle <u>ritenute sui redditi di lavoro dipendente</u> e assimilati, dei <u>contributi e premi previdenziali</u> . Sospesi i versamenti <u>Iva in scadenza a marzo 2020</u> (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)	I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data . La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
Tutti i contribuenti , persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali	Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020	A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.	Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020 , relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 , che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Person fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d’imposta esonerati dal versare o trattenerne le ritenute	Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019	Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato	Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020
Per tutti i contribuenti (mini -proroga di 4 giorni)	Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020	I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020
Tutti i contribuenti	Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso

Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter , della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio	Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio	I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno
Settore dei giochi	Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020	Le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l'aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese
Sale bingo	Esonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività	-

Si riporta, di seguito, una **tabella di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative**, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.</p>
Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 62)	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p>
Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)	<p>Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.</p> <p>Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p>
Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e	<p>È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo</p>

<p>37)</p>	<p>determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.</p> <p>Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.</p>
<p>Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)</p>	<p>Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).</p> <p>Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.</p> <p>Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.</p>
<p>Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34)</p>	<p>È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.</p>
<p>Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)</p>	<p>È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.</p>
<p>Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)</p>	<p>Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.</p> <p>La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinvitata fino a quest’ultima data.</p> <p>Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.</p> <p>È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da</p>

	COVID-19.
Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)	<p>Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.</p> <p>Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.</p>
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)	<p>Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.</p> <p>Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.</p> <p>Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche <i>in deroga</i> a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..</p>